

ATTUALITÀ

Il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 ha recepito la direttiva 2020/2148/Ue

Acque per consumo umano al via la nuova disciplina

Aggiornata complessivamente la normativa che ha riscritto tanto i profili concernenti le caratteristiche tecniche dei presidi di gestione e trattamento quanto gli aspetti qualitativi e di approvvigionamento, nella prospettiva di un complessivo miglioramento della qualità idrica e della garanzia di accessibilità della risorsa. Fissate anche deroghe e sanzioni

di Attilio Balestreri
e Claudia Cea
B&P Avvocati

La legge delega, gli obiettivi e l'ambito di applicazione

L'orientamento nazionale, nell'attuazione della disciplina europea, è stato delineato con la legge di delegazione n. 127/2022¹ che ha fissato alcuni **obiettivi** cardine per il recepimento delle disposizioni comunitarie:

- adeguare e **coordinare i sistemi informativi nazionali** ai sistemi informativi istituiti a livello europeo;
- **disciplinare le condizioni** per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento a contatto con l'acqua potabile, anche attraverso sistemi di certificazione ed etichettatura;
- revisionare il sistema di **vigilanza e sorveglianza** sulla sicurezza dell'acqua potabile;
- aggiornare le **funzioni dei vari soggetti** pubblici coinvolti nell'attuazione della disciplina e nei sistemi di vigilanza, organizzazione e controllo;
- favorire l'**accesso all'acqua**;
- **ridefinire il sistema**.

Paradigmatica la disposizione dell'art. 1 del D.Lgs. n. 18/2023 in commento che così ne individua gli obiettivi: «protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti

dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell'accesso alle acque destinate al consumo umano».

L'ambito applicativo del decreto è perimetrato sulle **acque destinate al consumo umano**, anche identificate come **acque potabili** (per la definizione vedere il **box 1**).

Tra le espresse **esclusioni** dall'ambito applicativo della nuova disciplina figurano:

- le acque **minerali** naturali riconosciute come tali dallo specifico D.Lgs. n. 176/2011;
- le acque **medicinali**, di cui alla relativa disciplina speciale;
- a determinate condizioni (vedere il **box 2**), le acque utilizzate in **imprese alimentari** e incorporate nei prodotti;
- le acque destinate esclusivamente a **usi diversi dal potabile**, sul presupposto che «la qualità non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati» oppure nel caso in cui siano «regolate da diversa disciplina» (su presupposti indicati nell'allegato V al decreto²).

Discipline specifiche, in seno al decreto, sono, invece, previste per acque potabili-

BOX 1 - LA DEFINIZIONE

- 1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
- 2) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato.

li confezionate e destinate alla vendita o produzione di alimenti, case dell'acqua (unità distributive aperte al pubblico che erogano acqua potabile), navi per desalinizzazione e gestori idropotabili di minime dimensioni³.

Le condizioni tecniche di salubrità e pulizia

Uno degli aspetti fondamentali disciplinati dal decreto (aggiornando, complessivamente, la vigente disciplina) è quello della qualità delle acque destinate al consumo umano, nell'ottica di renderle «salubri e pulite» (art. 4). A questo fine, il decreto introduce requisiti minimi da garantire per la qualità delle acque.

Le **condizioni generali di salubrità e pulizia** consistono in:

- assenza di microrganismi, virus, parassiti o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
- rispetto dei requisiti tecnici minimi relativi ai parametri utilizzati per valutare la qualità delle acque, identificati nell'allegato I al decreto in commento (in particolare, quelli identificati nelle parti A, B e D⁴);
- conformità per eventuali parametri ulter-

riori definiti per gli standard di controllo (vedere il paragrafo successivo);

- adozione di tutte le misure di tutela disciplinate dal decreto in funzione dei livelli di rischio.

Rispetto alla disciplina nazionale preventiva⁵, il decreto in commento ha introdotto **nuovi parametri chimici** nell'elenco di cui all'allegato I parte B. Si tratta, in particolare, di:

- bisfenolo-A;
- clorato;
- acidi aloacetici;
- microcistina-LR;
- Pfas-totale;
- somma di Pfas⁶;
- uranio.

I controlli di questi parametri, secondo quanto previsto nel decreto, saranno obbligatori dal 12 gennaio 2026 (vedere il **box 3**). In coerenza, è previsto che le autorità ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili adottino, «con ogni tempestività e comunque non oltre il 12 gennaio 2026» le misure necessarie per garantire il rispetto dei limiti. A livello tecnico, il rispetto dei valori limite deve essere conseguito in specifici punti e condizioni, disciplinati dall'art. 5 (per una



1 - Legge 4 agosto 2022, n. 127 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021». In particolare, l'art. 21 della legge delega elenca i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva (Ue) 2020/2184.

2 - Quanto alle acque non a uso potabile oggetto di specifica disciplina, il D.Lgs. n. 18/2023 contiene lo specifico allegato V nel quale sono elencate talune tipologie di acque (categorie di uso e utilizzi specifici) espressamente escluse dall'ambito di applicazione del decreto. L'elencazione, per espressa previsione, non è esaustiva e resta comunque fatta salva, ai sensi dell'allegato al decreto, la valutazione sui profili di rischio.

3 - Per queste categorie, per esigenze di sintesi, si rimanda ai dettagli contenuti nel D.Lgs. n. 18/2023.

4 - La parte A dell'Allegato I riguarda i parametri microbiologici, la parte B attiene ai parametri chimici, la parte D elenca i parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni.

5 - Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 recante «Qualità delle acque destinate al consumo umano - Attuazione della direttiva 98/83/Ce».


6 - In ragione delle problematiche emerse negli anni passati sul tema della rilevanza ambientale e sanitaria delle sostanze perfluoroalchiliche, assume particolare rilievo l'introduzione, per la prima volta all'interno di provvedimenti di portata nazionale, di limiti specifici (a oggi, infatti, si registravano soltanto - come in Regione Veneto - discipline circoscritte su base territoriale).

BOX 2 - LE ESCLUSIONI PER LE IMPRESE ALIMENTARI

- 1) devono provenire da fonti di approvvigionamento proprie dell'operatore alimentare, in quanto soggette agli obblighi e ai provvedimenti correttivi della pertinente legislazione alimentare e in particolare comprese nei principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema Haccp);
- 2) la loro qualità non può avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrità del prodotto alimentare finale, secondo quanto valutato dall'autorità sanitaria territorialmente competente.

ATTUALITÀ

GRAFICO 1 - PUNTI IN CUI I VALORI DEI PARAMETRI DEVONO ESSERE RISPETTATI (ART. 5)



sintesi vedere il **grafico 1**). Emerge, non da ultimo (anche se con disposizioni destinate a un'attuazione di lungo periodo), l'attenzione alla problematica delle **perdite di rete**, acuita dalle recenti difficoltà di approvvigionamento idrico sul territorio. In questa direzione, si prevede che i gestori idro-potabili che forniscono almeno 10.000 m³ di acqua al giorno o servono almeno 50.000 persone debbano effettuare una valutazione dei livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti. Gli esiti di questa valutazione, tradotti in un tasso medio nazionale di perdita idrica da parte di Arera, saranno trasmessi, entro il 12 gennaio 2026, alla Commissione europea e porteranno all'individuazione di un tasso medio di perdita idrica europeo entro il 12 gennaio 2028. Il superamento di questo tasso comporterà per i governi – su base nazionale – la redazione di un piano d'a-

zione contenente misure concrete per la riduzione della perdita idrica.

I soggetti contemplati dal decreto e le loro funzioni

L'attuazione delle disposizioni del decreto è affidata a enti locali, gestori idro-potabili e idrici, ma anche a soggetti di nuova istituzione. Di seguito le principali attribuzioni degli **"attori" del nuovo panorama normativo**.

Regioni e Province autonome

Le Regioni e le Province autonome sono chiamate a **effettuare e ad approvare la valutazione e gestione del rischio in riferimento alle aree di alimentazione per i punti di prelievo delle acque potabili**. In base a quanto stabilito dal decreto, **la prima valutazione verrà effettuata entro luglio 2027**, per essere poi riesaminata a

BOX 3 - ART. 24 - NORME TRANSITORIE

«1. Le autorità ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, Pfas-totale, somma di Pfas e uranio. 2. Il controllo dei parametri di cui al comma 1 assume carattere di obbligo a decorrere dal 12 gennaio 2026».



7 - Asl, Ausl o altro ente pubblico deputato a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica, come individuato da norme nazionali e regionali.

intervalli periodici non superiori a 6 anni e, laddove necessario, aggiornata. Rispetto al rapporto con i gestori idro-potabili, Regioni e Province autonome hanno la possibilità di imporre ai gestori lo svolgimento di ulteriori **monitoraggi o trattamenti** per determinati parametri oppure la **riduzione della frequenza** dei suddetti monitoraggi. Obbligatorio, invece, **informare tempestivamente** le competenti Autorità sanitarie quanto alle tendenze, alle quantità e alle concentrazioni anomale degli inquinanti monitorati. Infine, avvalendosi del supporto delle Asl territorialmente competenti, Regioni e Province autonome effettuano **controlli** volti a verificare la soddisfazione dei requisiti di salubrità (cosiddetti “controlli esterni”).

Gestori idro-potabili e gestori del servizio di distribuzione interna

La definizione di “**gestore idro-potabile**” comprende sia il gestore del servizio idrico integrato che i fornitori di acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica, cisterne o impianti idrici autonomi, nonché chiunque confe-

zioni acqua potabile per la distribuzione a terzi. A questi soggetti vengono affidati i seguenti compiti:

- effettuare l'attività di **valutazione e gestione del rischio relativa alla filiera idro-potabile**;
- elaborare i **piani di sicurezza delle acque** (Psa; vedere il **box 4**) conservandone la relativa documentazione e mettendola a disposizione delle autorità sanitarie⁷;
- **verificare la qualità delle acque potabili** erogate dai propri impianti, comunicando alle Asl i relativi risultati (cosiddetti “controlli interni”);
- **assicurare agli utenti informazioni adeguate e aggiornate** su produzione, gestione e qualità dell'acqua potabile.

Il “**gestore della distribuzione idrica interna**”, invece, è il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o altro soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, ubicato tra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua [art. 2, comma 1, lettera g)].

BOX 4 - DEFINIZIONE DI PIANO DI SICUREZZA DELL'ACQUA

Art. 2, lettera *bb*): «piano attraverso il quale è definita ed implementata l'analisi di rischio della filiera idro-potabile, effettuata in conformità all'articolo 6, articolata in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste correlate. Esso comprende, per i differenti aspetti di competenza: 1) una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, effettuata in conformità all'articolo 7, con particolare riguardo ai piani di tutela delle acque; 2) una valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile (piano di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile) che include il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata in conformità all'articolo 8; 3) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni all'edificio, effettuata in conformità all'articolo 9».

ATTUALITÀ

I gestori idrici della distribuzione interna provvedono a effettuare la **valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali**; in questo caso, il decreto prevede che la **prima valutazione sia eseguita entro gennaio 2029**, riesaminata a intervalli periodici non superiori a 6 anni e, laddove necessario, aggiornata.

Ai fini della loro valutazione, i gestori della distribuzione idrica interna devono dimostrare, su richiesta dell'autorità sanitaria locale territorialmente competente, il **rispetto dei requisiti di qualità** delle acque e assicurano **l'adeguata conservazione e l'aggiornamento delle procedure**, delle registrazioni e di ogni altro documento rilevante.

Censia e Antea

L'istituzione di questi soggetti è contemplata dal decreto in commento al fine di assicurare la corretta attuazione e implementazione delle disposizioni in esso contenu-

prodotti chimici e materiali filtranti (Remaf), la gestione di un sistema informatico centralizzato e la comunicazione di evidenze funzionali a garantire l'accesso all'acqua potabile;

- l'istituzione **dell'anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (Antea)**, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto. Si tratta di un sistema informatico, allineato con quelli europei, volto ad assicurare l'acquisizione, l'elaborazione, l'analisi e la condivisione di dati di monitoraggio e controllo relativi alla qualità delle acque potabili.

Commissione nazionale di sorveglianza sui piani di sicurezza dell'acqua

Le funzioni assegnate alla Commissione nazionale hanno, infine, natura generale e sono volte a:

- svolgere compiti di indirizzo e controllo in materia di valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idropotabile;
- valutare le linee guida per l'approvazione dei piani di sicurezza dell'acqua, definendo i criteri di qualifica degli esperti del «Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del Ps»;
- valutare, ai fini dell'approvazione, le rendicontazioni e le programmazioni annuali.

L'approccio basato sulla valutazione del rischio

A garanzia della sicurezza delle acque potabili e dell'accesso universale ed equo all'acqua, il decreto contempla all'art. 6 l'adozione di un approccio basato sulla valutazione del rischio, cui tanto gli enti pubblici quanto gli operatori sono chiamati a dare attuazione. Vengono delineati tre ambiti di valutazione:

- **valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano**: si tratta di una valutazione effettuata dalle autorità ambientali delle Regioni e Province autonome che de-

NON DA ULTIMO NEL D.LGS N. 18/2023 VIENE POSTA ATTENZIONE AL TEMA DELLE**PERDITE DI RETE**
acuito dalle recenti difficoltà di approvvigionamento idrico sul territorio nazionale

te. In particolare, l'art. 19 prevede:

- l'istituzione del **centro nazionale per la sicurezza delle acque (Censia)**, entro settembre 2023. Tra le funzioni del centro rientra l'approvazione dei piani di sicurezza delle acque, il rilascio delle autorizzazioni per l'immissione sul mercato di

ve necessariamente includere una caratterizzazione delle aree di interesse, una chiara individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, nonché un adeguato monitoraggio delle acque superficiali e/o sotterranee che rilevi la presenza di determinati inquinanti. Sulla scorta dei risultati della valutazione del rischio, le anzidette autorità provvederanno affinché siano adottate le misure di gestione più opportune, così da prevenire o controllare i rischi individuati, con un riesame a cadenza semestrale.

- **valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura idro-potabile fino al punto di consegna:** si tratta di una valutazione che i gestori idro-potabili effettuano sui propri sistemi di fornitura delle acque destinate al consumo umano – **e che deve considerare le fasi di prelievo, trattamento, stoccaggio e distribuzione** – svolta tramite l'elaborazione del piano di sicurezza dell'acqua (poi approvato dal Censia) in conformità ai requisiti normativi; tra i contenuti minimi: l'analisi dei rischi per approvvigionamenti idrici e la definizione e attuazione di adeguate misure di controllo. Rispetto ai risultati della valutazione, i gestori idro-potabili definiscono la frequenza dei controlli interni di verifica della conformità sulle acque destinate al consumo umano.
- **valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari:** si tratta di valutazione effettuata dai gestori della distribuzione idrica interna con riferimento a parametri elencati nell'allegato I, parte D («parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni»), sulla base dei principi generali stabiliti dalle linee guida di cui ai rapporti Istisan 22/32, da ultimo aggiornati a marzo 2023⁸.

La valutazione del rischio agisce, dunque, in ottica preventiva al fine di definire misure di monitoraggio, gestione e interven-

to funzionali a evitare problematiche correlate all'uso umano delle acque.

I requisiti minimi di igiene per i materiali e i Remaf

All'attuazione delle valutazioni del rischio funzionali a definire le misure più idonee di intervento si associano i requisiti minimi di igiene che il decreto in commento identifica per i **materiali che entrano in contatto con le acque (art. 10) e per i reagenti chimici e materiali filtranti (art. 11)**.

I materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o esistenti (in caso di sostituzione) che operino per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che possano entrarvi in contatto, devono avere caratteristiche tali da:

- non compromettere la salute umana e gli obiettivi del decreto;
- non alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
- non favorire la crescita microbica;
- non causare il rilascio in acqua di contaminanti che ne compromettano gli standard qualitativi;
- nel tempo, non modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto e, in ogni caso, gli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Nell'attesa, il decreto in commento conferma l'applicabilità di quanto già disciplinato dal D.M. Salute 6 aprile 2004, n. 174⁹, ferma la facoltà per il ministero della Salute, in cooperazione con l'Iss, di adottare eventuali criteri aggiuntivi di idoneità.

Quanto ai **reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi per il trattamento delle acque destinate al consumo umano** utilizzati nei processi di trattamento, preparazione e distribuzione delle acque per il consumo umano (**Remaf**), gli obblighi introdotti dal decreto hanno applicazione differita. Peraltro, a decorrere dal 12 gennaio 2036 potranno essere immessi sul mer-

8 - Le linee guida prendono in considerazione le priorità di azione in proporzione al rischio sanitario individuato e alla sostenibilità delle azioni da intraprendere. Il campo di applicazione di queste linee guida riguarda tutti gli edifici pubblici e privati, a valle della responsabilità del gestore del pubblico acquedotto in cui l'acqua, distribuita mediante un impianto idrico, viene utilizzata dagli utenti per scopi alimentari e igienici. L'obiettivo perseguito è assicurare nel tempo, all'interno di locali o edifici, la conformità dell'acqua al rubinetto ai requisiti igienico-sanitari.

9 - Decreto 6 aprile 2004, n. 174 recante «Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano».

ATTUALITÀ

BOX 5 - LA RICHIESTA DI DEROGA

Ai sensi dell'art. 16, comma 6, D.Lgs. n. 18/2023 dovrà riportare: a) motivi della richiesta di deroga, con indicazione della causa di non conformità della risorsa idrica; b) parametri interessati, risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, valore massimo ammissibile in deroga proposto per ogni parametro; c) area geografica, quantità di acqua fornita ogni giorno, popolazione coinvolta e eventuali effetti sugli operatori del settore alimentare interessati; d) opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti; e) piano d'azione relativo alle necessarie misure correttive, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame; f) durata necessaria della deroga richiesta.

cato nazionale e utilizzati soltanto Remaf conformi al decreto, autorizzati dal Censia e registrati nel sistema Antea, previa certificazione di conformità (i Remaf immessi sul mercato precedentemente potranno essere utilizzati fino a esaurimento scorte). A questo fine, già dal 12 gennaio 2026 gli operatori potranno avviare l'iter di autorizzazione dei Remaf secondo le procedure descritte in allegato IX al decreto, sulla base di una certificazione di conformità rilasciata da un organismo di certificazione accreditato Uni Cei En Iso/Iec 17065. Sono previsti, inoltre, un sistema di marcatura, l'istituzione di un elenco dei Remaf autorizzati e modalità per l'import/export internazionale dei Remaf, secondo criteri indicati in allegato IX al decreto.

Al pari dei materiali, anche i Remaf non dovranno impattare sui requisiti di qualità delle acque, sulle relative caratteristiche (colore, odore, sapore), sulla crescita microbica e sulla contaminazione delle acque e degli scarichi finali. Le responsabilità per la conformità dei Remaf ai requisiti del decreto e ai relativi standard qualitativi saranno poste in capo agli operatori economici che li producono o commercializzano, cui competono, altresì, i relativi oneri di informazione pubblica. I soggetti responsabili delle attività di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano dovranno, invece, garantire l'utilizzo di soli Remaf conformi al decreto, adottando ogni misura utile a preveni-

re fenomeni di contaminazione e conservando la documentazione che dimostri il possesso dei requisiti.

I controlli

Ciascuno dei soggetti contemplati dal decreto è chiamato, per quanto di sua competenza, a effettuare controlli e verifiche al fine di **accertare l'adempimento dei requisiti** richiesti dalla normativa e, più in generale, degli obblighi imposti.

L'art. 12 del decreto, invero, dispone che «i controlli volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano consistono nell'insieme di attività effettuate regolarmente e in conformità al presente articolo e all'allegato II, Parte A e B, al fine di garantire che le acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all'articolo 4».

A questo fine, le autorità sanitarie regionali e delle Province autonome adottano **programmi di controllo** relativi alle filiere idropotabili che si articolano in:

- **controlli esterni:** sono svolti dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente sotto il coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di appartenenza. I relativi risultati sono registrati in Antea e resi accessibili dal Censia;
- **controlli interni:** sono svolti dal gestore idro-potabile, il quale si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o, ancora, di laboratori terzi. Gli esiti di questi

controlli, al pari di quelli esterni, vengono registrati in Antea e il Censia provvede a renderli disponibili.

Le possibili eccezioni

Rispetto ai limiti di qualità contemplati dal decreto (parametri chimici di cui all'allegato I, parte B) è consentita la concessione, da parte della **Regione o Provincia autonoma**, di deroghe, con l'esclusione delle acque fornite mediante cisterna e di quelle confezionate in bottiglie o contenitori. Generali **presupposti** per la concessione di deroghe sono costituiti da:

- assenza di «potenziale pericolo per la salute umana»;
- circostanza per cui il rispetto dei limiti «non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo».

Il richiedente dovrà dimostrare nell'istanza, corredata da tutte le **informazioni necessarie** (vedere il **box 5**), la sussistenza di questi presupposti.

L'**ammissibilità delle deroghe**, su questi presupposti, è prevista soltanto in **tre casi**:

- punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano afferenti a una nuova area di alimentazione;
- nuova fonte di inquinamento rilevata nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, per parametri recentemente ricercati o individuati che, quindi, necessitano di approfondimenti e studi;
- circostanza impreveduta ed eccezionale in un'area di alimentazione utilizzata per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, che potrebbe comportare un superamento limitato e temporaneo dei valori di parametro.

A **livello quantitativo**, il margine di deroga non è lasciato alla discrezionalità delle amministrazioni territoriali, ma «è stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su motivata ri-

chiesta della regione o provincia autonoma trasmessa al Ministero della salute», a conferma della rilevanza pubblicistica del percorso derogatorio.

Nella medesima ottica è contemplato il **termine massimo triennale di durata della deroga** con obbligo, sei mesi prima, di trasmissione di una **relazione di dettaglio** da parte di Regione o Provincia al ministero. L'ipotesi di rilascio da parte di Regione o Provincia autonoma di una estensione di durata della deroga fondata sugli esiti del primo periodo derogato (e comunque di durata inferiore a tre anni) è, invece, soggetta a vincoli più rigidi, vale a dire «casi eccezionali» [esclusivamente per le motivazioni di cui ai punti a) e b) sopra riportati], l'emanazione di un «decreto del Ministro della salute (...) di concerto con il Ministro

REQUISITI ARMONIZZATI PER LE PRESTAZIONI DEI MATERIALI DESTINATI A ENTRARE IN CONTATTO con l'acqua per uso umano saranno adottati prossimamente dalla Ue

dell'ambiente e della sicurezza energetica» e una comunicazione ministeriale alla Commissione europea].

A Regione o Provincia autonoma è poi consentito agire senza il preventivo contraddittorio con le altre amministrazioni sopra citate soltanto laddove si ritenga che «l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile» e le azioni correttive intraprese dall'istanza siano «sufficienti a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni» (laddove, comunque, medesima

ATTUALITÀ

BOX 6 - FATTISPECIE PUNITE**DAL D.LGS. N. 18/2023**

- fornitura di acqua potabile non a norma da parte del gestore idropotabile;
- mancato rispetto, da parte del gestore della distribuzione idrica interna, della disposizione a norma della quale i valori di parametro rispettati nel punto di consegna vanno mantenuti nel punto di utenza all'interno dei locali pubblici e privati per le acque fornite tramite sistemi di distribuzione interni;
- utilizzo in un'impresa alimentare, mediante incorporazione o contatto, di acqua non conforme alle condizioni di salubrità seppur lo sia nel punto di consegna, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati;
- distribuzione di acqua potabile attraverso case dell'acqua, in violazione delle disposizioni sui requisiti minimi di salubrità;
- inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile;
- inosservanza dell'obbligo di implementazione delle misure dirette a escludere rischi di contaminazione di acque potabili con acque di qualità non adeguata;
- inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari e di talune navi;
- inosservanza dell'obbligo di implementazione dei controlli interni;
- inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti autorità per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano a tutela della salute umana;
- violazione degli adempimenti di trasmissione dei risultati dei controlli interni;
- inottemperanza, da parte del gestore idropotabile, agli obblighi di informazione al pubblico;
- violazione dei criteri aggiuntivi di idoneità, da parte dell'operatore economico, per i materiali che entrano a contatto con acqua potabile;
- immissione sul mercato nazionale, o importazione di reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi (Remaf) in assenza o in difformità dell'autorizzazione rilasciata;
- utilizzo di reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi (Remaf) non conformi ai requisiti tecnici di idoneità per l'uso convenuto;
- inottemperanza agli obblighi di informazione all'organismo di certificazione sui reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi (Remaf) da parte dell'operatore economico;
- inottemperanza agli oneri di conservazione della documentazione sui reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi (Remaf).

problematica non si sia verificata per oltre 30 giorni complessivi nel corso dei 12 mesi precedenti). A queste condizioni è, infatti, possibile fissare i limiti derogati e le misure, dandone poi comunicazione al ministero della Salute con le informazioni sull'avvenuto ripristino della qualità dell'acqua.

L'informazione al pubblico

Oltre alla generale disciplina in tema di accessibilità delle informazioni ambientali, e a quanto specificamente previsto per puntuali adempimenti (ad esempio le deroghe), il decreto in commento introduce specifici **obblighi informativi** sulla qualità e gestione delle acque destinate al consumo umano.

In particolare:

- in capo ai gestori idro-potabili è posto l'obbligo di fornire «informazioni adeguate e aggiornate sulla produzione, gestione e qualità dell'acqua potabile fornita» conformemente all'elenco riportato in allegato IV, paragrafo A, al decreto (che comprende informazioni territoriali, risultati analitici, dati sull'approvvigionamento e prestazioni impiantistiche);
- vanno fornite, almeno annualmente, informazioni agli utenti (anche in bolletta o su base digitale) che comprendano dati qualitativi, prezzo, volumi di consumo (raffrontati con la media nazionale) e i riferimenti ove reperire le informazioni dell'allegato IV;
- Arera dovrà adottare misure per meglio disciplinare la diffusione delle informazioni, che andranno anche diffuse nel Psa e trasmesse con periodicità almeno semestrale al Censia attraverso il sistema Antea.

Il sistema sanzionatorio

Le condotte che risultino in contrasto con le disposizioni del decreto in commento e con gli obblighi previsti vengono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con sanzioni amministrative pecuniarie.

In particolare, l'art. 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 elenca le fattispecie sanzionate. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni nonché all'applicazione delle relative sanzioni provvedono, secondo quanto stabilito dal decreto, le autorità sanitarie locali territorialmente competenti. Le condotte sanzionate, ai sensi dell'art. 23, sono elencate nel **box 6**.